

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 6 luglio 2009

Circolare n. 85/2009

**AI SIGG.RI PRESIDENTI
CONFSERVIZI MARCHE E PUGLIA
- A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

Oggetto: 1) Legge 24 giugno 2009, n. 77 – Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e ulteriori interventi di protezione civile.

2) Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 maggio 2009 – Prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del d.lgs. 163/06.

3) Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali 20 marzo 2009, n. 60 – Elenco degli istituti universitari e degli archeologi.

4) D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE e del d.lgs. 192/05 sul rendimento energetico in edilizia.

* _ * _ * _ * _ * _ *

1) Legge 24 giugno 2009, n. 77 – Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo e ulteriori interventi di protezione civile.

Sulla G.U.R.I. n. 147 del 27 giugno u.s., è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del d.l. 39/09, con la quale il Governo ha emanato numerose misure volte a far fronte alla grave situazione di emergenza causata dal terremoto verificatosi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, demandandone l'attuazione ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

In questa sede, si ritiene utile segnalare la norma contenuta all'art. 1-bis della legge, con la quale viene fissato al **30 giugno 2009** il termine di entrata in vigore delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni", di cui al d.m. 14 gennaio 2008.

Dunque, rispetto alla originaria previsione, il termine di applicazione delle nuove disposizioni anti-sismiche è anticipato di 1 anno e con esse anche le istruzioni operative fornite con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 47 - S.O. - del 26 febbraio u.s. che, oltre a contenere informazioni e chiarimenti per facilitare l'applicazione del d.m. 14 gennaio 2008, contiene utili indicazioni per la progettazione delle strutture.

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Si segnala, altresì, che in sede di conversione in legge del d.l. 39, un ordine del giorno accettato dal Governo (n. 93) chiarisce che l'applicazione dell'art. 1-bis della legge n. 77/09 ha valore per i progetti presentati dopo il 30 giugno 2009.

2) Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 maggio 2009 – Prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del d.lgs. 163/06.

Sulla G.U.R.I. n. 130 dell'8 giugno 2009, è stato pubblicato il d.m. 25 maggio 2009, con il quale è stato precisato che, anche nel 2008, non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata.

Pertanto, per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, non trova applicazione il "prezzo chiuso" sui lavori eseguiti nel 2008, ai sensi dell'art. 133, comma 3, d.lgs. 163/06, ma, eventualmente, solo le ulteriori forme di adeguamento del corrispettivo di cui al medesimo art. 133.

3) Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali 20 marzo 2009, n. 60 – Elenco degli istituti universitari e degli archeologi.

Ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 163/06, per le opere sottoposte all'applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici, le SS.AA. devono trasmettere al Soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso, sufficiente ai fini archeologici, ai fini dell'attuazione dell'art. 28 del d.lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In tal modo, agli archeologi sono affidate le verifiche preventive così da fornire – già nella gara di progettazione – un saggio sull'esistenza o meno di reperti e testimonianze. In attuazione dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 163, con il decreto n. 60/09, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 136 del 15 giugno u.s., è istituito l'elenco in cui troveranno posto sia gli istituti universitari che i professionisti.

L'elenco permetterà una maggiore trasparenza nell'affidamento degli incarichi di prevenzione archeologica, poiché solo gli iscritti potranno partecipare alle selezioni.

Il decreto disciplina i criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco e contiene i requisiti per l'iscrizione.

Le specializzazioni che danno titolo all'inserimento nell'albo sono: preistoria e protostoria; etruscologia e antichità italiche; archeologia classica; archeologia cristiana e medievale; topografia antica; metodologia della ricerca archeologica; archeologia fenicio-punica.

I professionisti devono avere una laurea magistrale e un diploma di specializzazione in archeologia, oppure un dottorato di ricerca.

4) D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE e del d.lgs. 192/05 sul rendimento energetico in edilizia.

Sulla G.U.R.I. n. 132 del 10 giugno 2009, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 59/09, entrato in vigore il 25 giugno u.s., recante il Regolamento che definisce, da un lato, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

finalizzati al contenimento dei consumi di energia e, dall'altro, i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, pubblica e privata, anche riguardo la ristrutturazione di edifici esistenti, con indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi.

Le disposizioni più significative del provvedimento sono, senza dubbio, quelle contenute all'articolo 4, che definisce i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti.

In particolare, gli edifici nuovi e quelli oggetto di ristrutturazione dovranno soddisfare anche requisiti prestazionali estivi. Il nuovo EPE (indicatore di prestazione energetica) dovrà, infatti, consentire all'utente di valutare il comportamento dell'edificio anche in estate, sia in termini di confort, sia in termini prestazionali.

E' previsto, inoltre, nei nuovi edifici pubblici, la conferma circa l'obbligo di produrre energia termica ed elettrica con impianti solari termici e fotovoltaici.

Si rammenta, comunque, che in materia di prestazione energetica degli edifici, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, esiste una competenza legislativa concorrente delle Regioni ordinarie, a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Al momento, sono vigenti i testi normativi delle Regioni Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le norme del d.P.R. 59/09 si applicano, pertanto, solo se e fino a quando le Regioni non abbiano legiferato in applicazione della direttiva 2002/91/CE sulla prestazione energetica degli edifici.

* _ * _ * _ * _ * _ *

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

